



TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Aldo De Luca,

letti gli atti del proc. iscritto al R.G.NR. 2788-1/2018, per sciogliere la riserva;

considerato che per mero errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza depositata in data 14/5/2021, nonostante la chiara ed evidente adesione – nella parte motiva – all'ipotesi di rielaborazione del rapporto che non tiene conto della prescrizione in ragione della natura ripristinatoria delle rimesse, è stato indicato l'importo relativo all'ipotesi elaborata dal C.T.U. che tiene conto della natura solutoria delle rimesse;

rilevata l'evidenza dell'errore, desumibile dal contenuto dell'ordinanza e da quello dell'istanza di correzione errore materiale e dei documenti ad essa allegati;

considerato che il criterio in base al quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite prescinde dall'entità dell'importo di cui è stato disposto il pagamento in favore della parte ricorrente, pertanto, non è emendabile in sede di correzione errore materiale;

ciò premesso,

*P.Q.M.*

dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza depositata in data 14/5/2021 nel senso che €.952/02 va sostituito con €.257.637/37.

Confermato il resto.

Si comunichi.

Benevento, 26/5/2021.

*Il Giudice*

dott. Aldo De Luca



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il G.M. dott. Aldo De Luca,  
letti gli atti del proc. ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al R.G.NR. 2788/2018, per sciogliere la riserva assunta all'udienza del 14/4/2021, celebrata in trattazione scritta ai sensi della vigente normativa in materia di emergenza da COVID-19;  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio INTESA SANPAOLO S.P.A. per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente ordinario nr. \_\_\_\_\_ - aperto con contratto del 17/12/1987 e chiuso in data 5/8/2013 – a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, interessi a tassi ultralegali e/o usurari, spese e valute differite. A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità degli addebiti in quanto effettuati in mancanza di valida pattuizione in forma scritta e/o in violazione di legge, come in atti motivato. Si costituiva in giudizio l'istituto di credito sollevando eccezione di prescrizione e deducendo l'infondatezza della domanda per aver tenuto il conto ed aver effettuato ogni addebito nel rispetto delle previsioni di legge e del regolamento contrattuale, come in atti motivato. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
2. Innanzitutto, si rileva che la transazione ha riguardato esclusivamente il mutuo e lo scoperto del c/c nr. \_\_\_\_\_, come specificamente indicato dalla banca nel documento del 16/7/2004 di accettazione della proposta formulata dalla parte ricorrente (all. nr. 7 della produzione di parte resistente), senza rinuncia ad eventuali ulteriori azioni e/o domande relative al conto stesso.
3. Tanto premesso, in atti è stato prodotto il contratto in forma scritta di apertura del conto corrente ordinario nr. \_\_\_\_\_, che reca la specifica pattuizione solo degli interessi attivi, né risulta l'adeguamento del rapporto alle previsioni normative intervenute successivamente all'apertura del conto. Pertanto, il rapporto è stato rielaborato dal C.T.U. – nominato nel corso del giudizio stante la natura tecnica delle questioni di cui è causa – applicando solo gli interessi attivi al tasso concordato e senza applicare la capitalizzazione semplice degli interessi, la commissione di massimo scoperto, le spese di tenuta conto e le valute differite, in quanto non oggetto di specifica pattuizione in forma scritta. Il rapporto è stato ricostruito in base alle annotazioni di cui agli estratti conto in atti – dal 18/12/1987 (saldo zero iniziale) al 5/8/2013 (saldo zero finale).
4. Quanto all'eccezione di prescrizione – sollevata in modo specifico dalla banca con allegazione delle rimesse solutorie – si rileva che “*in materia di rapporti bancari, a fronte*

*dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebitato proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto” (Cassazione, Sez. 1, ord. nr. 31927/2019). Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che il C.T.U. ha accertato la concessione di affidamenti in c/c: “dalla disamina della documentazione agli atti, lo scrivente CTU rileva diverse concessioni di affidamento, da parte dell’istituto di credito resistente nei confronti della società ricorrente, che si sono susseguite nel tempo e che sono state già menzionate innanzi nel paragrafo n. 4 relativo all’ “Analisi della documentazione” e di seguito riportate nuovamente: raccomandata A/R del 29/07/1988, menziona la concessione della linea di credito; raccomandata A/R del 13/09/1988, l’importo del fido è pari ad euro 51.645,69; raccomandata A/R del 14/03/1991, l’importo dei due fidi è pari ad euro 51.645,69 e ad euro 25.822,84; raccomandata A/R del 22/04/1993, l’importo dei due fidi è pari ad euro 51.645,69 e ad euro 25.822,84; raccomandata A/R del 01/10/1996, l’importo dei due fidi è pari ad euro 77.468,53 e ad euro 15.493,71; raccomandata A/R del 17/10/1996, l’importo del fido è pari ad euro 77.468,53”(relazione peritale, pag. 27). Ed ancora: “lo scrivente, continuando la disamina della documentazione, in particolare degli estratti conto capitali e scalari, rileva che, per l’intero arco temporale oggetto d’indagine (18/12/1987 – 28/08/2008), si evince l’indicazione delle diverse linee di credito. In particolare, la concessione delle linee di credito, la si evince da diversi elementi quali: la duplice indicazione del tasso debitore entro ed extra fido; l’addebito delle spese di istruzione pratica fido; nonché l’addebito degli importi a titolo di CMS. Preso atto della natura del rapporto bancario e pertanto delle diverse linee di credito susseguitesi nell’arco temporale oggetto di verifica (18/12/1987 – 28/08/2008), lo scrivente CTU, successivamente ha provveduto, pertanto a verificare l’ammontare dei saldi negativi e se gli stessi saldi fossero superiori ovvero inferiori alle menzionate linee di credito. L’analisi dell’ammontare dei saldi negativi ha consentito al CTU di affermare che gli stessi saldi risultano essere di ammontare sempre inferiore alle linee di credito concesse e mai superiore a tali linee. Ragion per cui le rimesse hanno assolto ad una funzione meramente ripristinatoria della provvista e pertanto gli interessi sono stati considerati tutti ripetibili, atteso che il dies a quo non ha interessato ogni singola annotazione in conto ma la data di chiusura del rapporto che si ricorda essere il 05/08/2013” (relazione peritale, pag. 27 e 28).*

5. Ciò premesso, l’accertamento della prescrizione delle rimesse effettuate nell’arco temporale anteriore al decennio dalla proposizione della domanda (28/8/2008) va effettuato

tenuto conto degli affidamenti riscontrati dal C.T.U., anche se concessi in mancanza di formale contratto. In tal senso, “*non può sanzionarsi tout court con la nullità il contratto di apertura di credito, che pur di fatto si è svolto, per la mancanza di forma scritta, laddove ci sia un valido contratto di conto corrente a latere che ne specifichi i tassi e le condizioni applicate. Di talché ove il correntista deduca in giudizio che il conto corrente, non stipulato per iscritto, era assistito da affidamento di fatto e la banca tratta in lite non contesti specificamente tale assunto, non può escludersi l'esistenza di tale rapporto di affidamento di fatto per difetto di forma scritta del relativo accordo, prescritta successivamente al loro inizio, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e dell'art. 117, D.Lgs. n. 385 del 1993. Detta normativa riferisce la prescrizione di che trattasi solo al contratto di conto corrente, senza perciò solo poterne estendere la portata e le prescrizioni anche al rapporto collaterale di affidamento, fatta eccezione per le clausole che ne determinano gli interessi, la c.m.s. e l'imposizione di altri oneri od accessori, in ciò dovendosi ravvisare la ratio legis di tutela del correntista, sottesa alla prescrizione stessa*” (Corte di Appello di Napoli, Sez. III, sent. nr. 2293/2019).

6. Sulla base dei criteri di cui innanzi, il C.T.U. ha determinato in €.952/02 la somma oggetto di ripetizione. Dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U. non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.

7. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda parte resistente è condannata a restituire alla parte ricorrente la somma di €.952/02, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino all'integrale soddisfo.

8. Spese di lite compensate, attesa la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi in materia di affidamenti di fatto e prescrizione

P.Q.M.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, ogni contraria, ulteriore e/o diversa istanza, domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:

- condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo restitutorio, la somma di €.952/02, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino all'integrale soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite, incluse quelle di C.T.U.

Benevento, 14 maggio 2021.

Il Giudice  
dott. Aldo De Luca